

STATUTO

CREA.TIVA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORBETELLO GR VIA CALAMETTI 14

Numero REA: GR - 217613

Codice fiscale: 01687510535

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" RACC. N. 42

STATUTO

Articolo 1- Costituzione, denominazione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "**CREA.TIVA COOPERATIVA SOCIALE**".

Una volta iscritta al Registro Unico nazionale del Terzo Settore assumerà la denominazione di: "**CREA.TIVA' COOPERATIVA SOCIALE**" Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "**CREA.TIVA' COOPERATIVA SOCIALE ETS**".

Alla Cooperativa si applicano:

- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta Legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;
- il codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017;
- le leggi della Regione Toscana in materia di Cooperative Sociali e di Cooperative di Comunità.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire ad una delle associazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione Iva ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria e di settore.

Articolo 2 - sede

La Cooperativa ha sede in Orbetello, con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale ed all'estero.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, mentre è di competenza dell'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie italiane od estere.

Articolo 3 - Durata

La Società ha durata di 99 (novantanove) anni che potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi ed eventuali contratti di qualsiasi natura essi siano.

Articolo 4 - Scopo Mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della **mutualità senza fini di speculazione privata o lucro**; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle

responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con enti pubblici, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa si propone di interagire con le Istituzioni e gli Enti Pubblici presenti sul Territorio per tutelare e salvaguardare la storia e la cultura etrusca presente nelle aree territoriali; di tutelare l'ambiente collinare e montano, elaborando progetti di riqualificazione e valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio tutto naturalistico-culturale; la gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; la gestione di altre forme di turismo quali quelle extralberghiere; presenti sul territorio della Repubblica Italiana, in particolare privilegiando la provincia Grossetana, la Toscana, tutta l'area geografica denominata "Etruria" che include parte dell'Emilia Romagna, dell'Umbria e del Lazio, oltre che tutta la Toscana.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei propri soci e dei volontari, fruitori dei servizi ed enti pubblici e privati con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei propri soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa attraverso la creazione di posti di lavoro al suo interno, e per il cui svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiegherà principalmente soci lavoratori retribuiti, soci finanziatori e soci tecnici-amministrativi, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, in particolar modo adottando l'assunzione di soci cd. "svantaggiati" come da vigenti normative. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La Cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di "persone svantaggiate", di cui all'articolo 1, lettera b, della legge 8 novembre 1991 n. 381, in conformità alla circolare del Ministero del Lavoro n. 153/1996 e quindi le tipologie e/o le aree di intervento esplicitamente indicate in appresso, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La Cooperativa si impegna a valutare prioritariamente gli inserimenti lavorativi eventualmente segnalati dal Centro per l'impiego e dai Servizi socio-sanitari territoriali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La Cooperativa si avvale nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento (30%) del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - si avvale delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, ivi comprese le donne vittima di violenza, ed uomini maltrattanti al cui recupero, formazione ed

aggiornamento e, conseguente inserimento lavorativo, l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La Cooperativa si avvale, inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente.

La Cooperativa si impegna anche a favorire l'arricchimento culturale, la valorizzazione ambientale e promozione turistica, lo svago sociale, così da migliorare la qualità della vita in specie nei piccoli centri urbani e sub-urbani, ed a diffondere la conoscenza della storia e cultura etrusca, e di ogni altro elemento ritenuto utile, valido ed attuale a livello socio-culturale.

Articolo 5 - Scopo ed Oggetto Sociale

La Cooperativa considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati si propone di predisporre le infrastrutture necessarie alla promozione, organizzazione e gestione di tutte quelle attività legate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale (a) ed alla implementazione ecosostenibile di un flusso turistico nazionale ed estero (b), l'una per l'altra, l'ambiente per la cultura e viceversa, lo svolgimento delle attività turistiche (c). Ove il recupero e la salvaguardia ambientale può essere connesso alla attività culturale turistica ed migliori condizioni sociali, ed ha pertanto come oggetto:

a)

- il recupero e la valorizzazione di zone agricole o forestali marginali o abbandonate, il recupero legato alla salvaguardia di boschi, aree boschive e terreni incolti sia per lo sviluppo culturale, sia per il rimboschimento, il trapianto di nuovi alberi, sia per la lotta alla desertificazione, che della preservazione delle specie faunistiche e florovivaistiche, sia per la narrazione culturale, sia per lo sviluppo rurale per la stessa tutela ambientale delle aree collinari e montane attraverso la programmazione di progetti tutti ecosostenibili per la riqualificazione e valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio naturalistico con tecniche di eco-marketing e green che puntino pertanto alla reale conservazione del paesaggio rendendolo al contempo fruibile al pubblico in particolar modo a famiglie e bambini;

- eseguire in proprio o per conto terzi interventi di tutela e salvaguardia del territorio istituendo aule verdi per svolgere attività di educazione ambientale che prevedano uscite guidate sul territorio, escursioni montane ed altre attività anche con l'impiego di guide specializzate, nonché la pianificazione di contabilità ambientale e di servizi ecosistemici con l'utilizzo delle più recenti disposizioni del campo etico e sostenibile emanate dal Ministero dell'Ambiente;

- organizzare laboratori verdi per anziani autosufficienti, disabili, ragazzi autistici e disagiati, al fine di migliorare la percezione della loro vita attraverso lo sviluppo di emozioni derivanti dalla bellezza del paesaggio;

- promuovere, progettare, cooperare, ristrutturare, i beni comuni, gli usi civici attraverso la loro individuazione, tutela e riprogettazione che serva allo scopo di ridestinare tali immobili ad uso e sfruttamento della comunità

di cittadini;

- la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la progettazione di corsi di formazione nel campo agricolo - forestale, convegni, libri ed ogni altro materiale utile allo scopo;
- recupero, formazione ed aggiornamento professionale finalizzato all'assunzione di persone svantaggiate, incluse le donne vittima di violenza, ed uomini maltrattanti da inserire in progetti sociali per il recupero, minori da inserire in progetti sociali per il recupero etico ed il rispetto della legalità;
- collaborazione ad iniziative, progetti, percorsi con il Comitato per la Legalità e l'Anticorruzione ODV (in memoria del Giudice Ferdinando Imposimato) sia in favore di minori, che le scuole, che per altri enti;
- servizi di pulizia uffici di enti pubblici e privati con anche l'ausilio di manodopera proveniente dalle categorie protette e svantaggiate;
- servizi di sorveglianza e di pubblica sicurezza con anche l'ausilio di manodopera proveniente dalle categorie protette e svantaggiate;
- servizi di archiviazione elettronica ed eliminazione fisica di documenti come previsto dalle normative con l'ausilio anche di manodopera proveniente dalle categorie protette e svantaggiate;

b)

- la costruzione di immobili eco-sostenibili e con fonti rinnovabili da adibire a strutture ricettive nel campo del turismo integrato e delle attività extralberghiere attraverso la gestione di case per ferie, ostelli, ricoveri, convitti, rifugi, B&B, affittacamere o "alberghi diffusi" quali punti di ristoro e attività accessorie, supplementari e connesse;
- costruire impianti sportivi come maneggi, palestre, attrezzature per scalare, campi da gioco, piste per mountain bike, vie per il trekking;
- tutelare il paesaggio, salvaguardando la storia e la cultura etrusca patrimonio dell'umanità – appartenente alle aree ambientali da recuperare e salvaguardare di cui sopra (A) - anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati nazionali e regionali, attraverso laboratori, aule, corsi, workshop, sia on line che in presenza, destinati a tutta la popolazione, dai bambini agli anziani;
- la gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, tramite il recupero di edifici sfitti o inutilizzati, da destinare al turismo integrato, ovvero ad attività extralberghiere con scopi culturali sociali anche mutualistici ; ovvero alla creazione di musei privati - anche in rete od altre forme preesistenti - con prerogative di arricchimento culturale, artistico, ricreativo e sociale per la popolazione tutta attraverso lo sviluppo delle tecniche del marketing turistico territoriale ; I musei privati intesi anche come laboratori ed aule potranno essere attivati anche per iniziative a contrasto della corruzione e della criminalità organizzata, potranno ruotare su più temi storici e di attualità;
- la gestione di centri ricreativi culturali per anziani e minori, ivi inclusi i centri estivi;
- attività di trasporto persone tramite autobus, minibus ed altri automezzi idonei al trasporto persone, l'organizzazione di tour e di pacchetti turistici in collaborazione con tour operator e agenzie di viaggi, la vendita di tour enogastronomici, culturali, sportivi, archeologici, classici;
- produrre e diffondere materiale stampato, fotografico, audiovisivo, cinematografico, multimediale degli scopi promozionali e didattici sia in

Italia che all'estero anche attraverso la partecipazione a fiere, workshop, tavoli di lavoro sia nazionali che internazionali;

- progettare, organizzare e promuovere tutte quelle iniziative mirate a migliorare e valorizzare lo sfruttamento delle risorse economiche presenti sul territorio come corsi di formazione, l'allestimento di mostre, convegni, musei privati per raccogliere testimonianze documentali di attività culturali e reperti etruschi, la creazione di banche della memoria legate alla cultura storico contadina del luogo;

c) Il raggiungimento dei due campi dell'oggetto sociale A e B potrà essere attuato attraverso:

- acquisto, affitto sotto varie forme consentite dal codice civile, di immobili commerciali, industriali, agricoli, residenziali, ma anche con l'affidamento di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, o ricevuti in comodato uso gratuito da enti pubblici, fondazioni, privati, che la cooperativa potrà acquisire sotto varie forme per il perseguimento degli scopi sociali;

- ideare e formalizzare gestire progetti per lo sviluppo, anche attraverso finanziamenti regionali, nazionali ed europei, la cooperativa nata sulla base delle esperienze di lavoro dei soci e per il raggiungimento degli scopi di cui sopra con delibera del consiglio di amministrazione ;

- richiedere e promuovere la raccolta di contributi privati e pubblici di qualunque ente purché attinenti agli scopi sociali che verranno dettagliati ai soci semestralmente, oltre che sul bilancio annuale;

- partecipare a bandi, gare, appalti, negoziazioni sia pubblici che private per il raggiungimento degli obiettivi sociali;

- progettare ed aprire uno o più siti internet, blog, spazi web dedicati allo scopo;

- affiancare, condividere progetti urbanistici e sociali destinati allo scopo e/o al bene comune e/o all'uso civico;

In ragione dell'evoluzione delle esigenze della comunità di riferimento la Cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività, sia promuovendo od aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita della comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di partecipazione civica della comunità di riferimento anche attraverso l'ausilio di nuove tecnologie che favoriscano la massima partecipazione dei soci.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compreso il compimento di tutti gli atti e negozi giuridici necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di

collocamento sul mercato, nonché partecipare a consorzi di cooperative per la partecipazione a pubblici appalti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai Regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dalla assemblea dei soci.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà altresì avviare campagne per la raccolta fondi tramite equity-crowdfunding, e campagne per la raccolta del 5 (cinque) per mille.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative e integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Articolo 6 - Soci, Numero, Ammissione, Requisiti, Obblighi,

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Possono essere soci cooperatori:

- le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni, , che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

- le persone fisiche che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

- i soci volontari, quali definiti dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n.381, persone fisiche maggiorenni e capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti

dall'assemblea per la totalità dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento della società.

E' esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano agli stessi le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni: i limiti alla ripartizione dei dividendi e il divieto di distribuzione delle riserve sono applicabili anche ai soci volontari; ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'articolo 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari; si applica ai soci volontari la regola del voto capitolario; della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori, non possono far parte i soci volontari.

I soci appartenenti alle distinte categorie costituiscono separate categorie di soci e vengono iscritti in apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano gli aspiranti soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, numero di attribuzione di partita IVA nonché codice univoco ai fini della fatturazione elettronica;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a codesto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'Ente e/o la Società si impegna a sottoscrivere;

d) la persona fisica designata a rappresentare gli stessi in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, chi ha proposto la domanda può entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo liberale sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- a) almeno la metà parte dell'importo entro un giorno dall'ammissione;
- b) la restante parte, nei termini stabiliti dal C.d.A.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva straordinaria.

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Articolo 7 - Perdita qualità di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 8 - Recesso

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura

dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 C.C.;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 9 - Diritti conseguenti al recesso a all'esclusione

I soci receduti o esclusi hanno diritto solo al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, eventualmente aumentato della rivalutazione del capitale e dei ristorni, ma con esclusione dell'eventuale sovrapprezzo versato.

La liquidazione della partecipazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione avviene previa richiesta scritta del socio receduto o escluso.

Articolo 10 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente aumentato nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del

decesso, dovranno indicare chi li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 c.c., commi 2 e 3.

Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono subentrare al socio deceduto, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al superiore articolo 6.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

In caso di diniego e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 9.

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva straordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

Articolo 11 - Patrimonio - Esercizio Sociale – Bilancio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante

l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto, destinandolo:

- a. una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;
- b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d. un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato, da distribuire ai soci, in misura non superiore al limite massimo previsto dalla legge per le cooperative sociali;
- e. un'eventuale quota ad un fondo di sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione aziendale. L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 12 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche, evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, e, comunque, nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla erogazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una a entrambe le seguenti forme: erogazione diretta o aumento proporzionale della quota detenuta da ciascun socio.

Articolo 13 - Organi Sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Probiviri, se nominato
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato

Articolo 14 - L'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere

luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo 4 (quattro) soci per delega scritta.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riscontrate da verbale

Ogni socio può rappresentare un massimo di altri 4 (quattro) soci.

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in

prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: composizione, durata, convocazione, delibere.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazione alcuna.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi il Consiglio di Amministrazione, il quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno

essere approvati dall'Assemblea;

d) determinare gli indirizzi della Società, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;

e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio;

g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;

h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone i relativi oneri, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, sono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386 C.C.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Articolo 16 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio, ai sensi dell'articolo 2543 c.c., o se comunque volontariamente adottato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazione alcuna.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

I Sindaci devono anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 17 - Disposizioni generali e finali

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione avanti ad un Ente abilitato ai sensi di legge, scelto dalla parte istante, purché operante nel territorio del Registro Imprese ove è iscritta la società, secondo la procedura prevista dall'Ente scelto, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. n.5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo concordato per iscritto tra le parti.

Regolamenti Interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di

Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto precedentemente.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario".

I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui

le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F.to Francesca TOTO

F.to GALATI Giuliano

F.to SIMONACCI Lucilla

F.to MECUCCI Paola

F.to VISCONTI Lucilla

F.to Chiara Maria CECCARELLI notaio

19 di 19